



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14239 - Data adozione: 13/09/2018

Oggetto: Autorizzazione unica n. 40/EC2 del 29/08/2014 della Provincia di Arezzo, rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. alla società Raetech srl per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sito in località Renzino, nel comune di Foiano della Chiana (AR) in via d'Arezzo n. 155, come da ultimo modificata con decreto regionale n. 267 del 12/01/2018 – Aggiornamento per modifiche non sostanziali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/09/2018

Numero interno di proposta: 2018AD015819

## IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 "Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis, comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali";

RICHIAMATO il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lett. e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 40/EC2 del 29/08/2014, con la quale la allora competente Provincia di Arezzo aveva rilasciato alla società Raetech srl autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sito in località Renzino, nel comune di Foiano della Chiana (AR) in via d'Arezzo n. 155;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 174/EC del 02/07/2015, con la quale la Provincia di Arezzo aveva aggiornato la sopra citata autorizzazione per modifiche non sostanziali;

RICHIAMATA la nota prot. 244900 del 29/12/2015, con la quale la Provincia di Arezzo aveva comunicato a Raetech srl il nulla osta all'estensione dell'attività di gestione rifiuti alle nuove opere realizzate, relative 1° stralcio funzionale relativo al progetto approvato;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c), come modificato dalla L.R. Toscana n. 61/2014 e della successiva LR Toscana n. 22/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione Toscana è divenuta competente anche in ordine all'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni uniche ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 3891 del 03/04/2017, con il quale questa Amministrazione ha approvato le modifiche non sostanziali richieste da Raetech srl ai fini della completa

riattivazione dell'impianto a seguito dell'incendio verificatosi presso il medesimo in data 19/07/2016;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 267 del 12/01/2018 con il quale questa Amministrazione ha nuovamente aggiornato la vigente autorizzazione unica accogliendo le modifiche non sostanziali richieste da Raetech srl con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 532771 del 08/11/2017;

VISTA la nota del 31/05/2018, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 293492 del 01/06/2018, con la quale Raetech srl ha presentato istanza di aggiornamento dell'autorizzazione unica vigente per l'introduzione delle seguenti modifiche:

- la diminuzione di 800 tonnellate del quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi trattati dall'impianto (attualmente autorizzati 4.890 t/anno, richiesti 4.090 t/anno);
- l'aumento corrispondente di 800 tonnellate di rifiuti non pericolosi (attualmente autorizzati 11.470 t/anno, richiesti 12.270 t/anno);
- l'aggiunta alle attuali operazioni in R12 e R13 anche dell'operazione di recupero in R4 attraverso la quale l'impianto di triturazione e selezione, è in grado di produrre, in parte, materia prima seconda secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n.333/2011.

ed ha, a tal fine, allegato una relazione tecnica descrittiva delle modifiche richieste ed una planimetria dello stato modificato (Tav. 1);

TENUTO CONTO che il Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, con nota prot. 280220 del 25/05/2018, ha espresso il proprio parere vincolante in relazione al progetto di modifica previamente presentato dal gestore ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 10/2010 e smi (prot. Regione toscana al n. 165753 del 26/03/2018), ritenendo non necessario sottoporlo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

DATO ATTO che il suddetto parere è pervenuto a questo Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti con nota prot. 336795 del 26/06/2018;

DATO ATTO che, conseguentemente, con nota prot. 338064 del 27/06/2018, questo Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di modifica presentata a decorrere dal 26/06/2018;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera a) del DPGR Toscana n. 19/R/2017, le modifiche richieste debbano qualificarsi come non sostanziali e comportanti un aggiornamento dell'autorizzazione unica vigente;

DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana e che la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dr. Ing. Andrea Rafanelli;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DATO ATTO che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di P. O. "Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud";

## DECRETA

- 1) di accogliere le modifiche non sostanziali richieste dalla società Raetech srl con istanza prot. 293492 del 01/06/2018 in relazione all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 40/EC2 del 29/08/2014, come da ultimo modificata con decreto regionale n. 267 del 12/01/2018;
- 2) di aggiornare l'autorizzazione unica vigente mediante l'introduzione delle modifiche che vengono riportate nell'Allegato 1 denominato Allegato tecnico rev.2 allegato a parte integrante e sostanziale al presente atto e che vengono così riassunte:
  - Diminuzione di 800 tonnellate del quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi trattati dall'impianto;
  - Aumento corrispondente di 800 tonnellate di rifiuti non pericolosi;
  - Aggiunta alle attuali operazioni in R12 e R13 anche dell'operazione di recupero in R4 attraverso la quale l'impianto di triturazione e selezione, è in grado di produrre, in parte, materia prima seconda secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n.333/2011.
- 3) di approvare l'Allegato 2 denominato Tavola 1 "Planimetria dei fabbricati sc. 1:100" presentata da Raetech srl unitamente all'istanza di modifica oggetto di accoglimento ai sensi del punto 1) e di allegarla al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Foiano della Chiana per il rilascio del titolo abilitativo e per la trasmissione a:

- Comune di Foiano della Chiana
- ARPAT – Dipartimento di Arezzo
- Azienda USL Toscana Sud Est
- Comando Provinciale VV FF di Arezzo
- ATO Rifiuti Toscana Sud
- Nuove Acque spa
- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 01 Allegato tecnico Rev.2  
02f19a6d74e9ebcf20476ba181317ab1d6e7601f442f2b9e8f142b16681ca827
- 02 Tavola 1 Lay Out impianto  
b9b763ab79d42261a13982ecf02b54d1636f88342fde33a511f479dc6417008b

# CERTIFICAZIONE